

**Causa C-882/19****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di presentazione:**

3 dicembre 2019

**Giudice del rinvio:**

Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna)

**Data della decisione di rinvio:**

24 ottobre 2019 (chiarita e integrata il 12 novembre 2019)

**Attrice:**

Sumal, S.L.

**Convenuta:**

Mercedes Benz Trucks España, S.L.

---

**Oggetto del procedimento principale**

Procedimento pregiudiziale avente ad oggetto la questione di stabilire se le società controllate nazionali siano responsabili dei comportamenti anticoncorrenziali posti in essere dalle rispettive società controllanti e, in tal caso, quali siano le condizioni richieste ai fini di tale estensione di responsabilità. In particolare, la controversia riguarda la legittimazione passiva di una società controllata di una delle società coinvolte in un cartello, quando detta società controllata non sia stata parte nel previo procedimento amministrativo svoltosi dinanzi alla Commissione.

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

Il considerevole numero di procedimenti civili nei quali è stato chiesto il risarcimento di danni derivanti dall'accertamento di illeciti in materia di tutela della concorrenza, in particolare quando si tratta di illeciti transnazionali, e le difficoltà che comporta la citazione delle parti cui è stata imputata l'infrazione nel procedimento amministrativo di infrazione, per il fatto che il loro domicilio si

trova in un paese diverso da quello del procedimento, ha fatto sì che le azioni di risarcimento non fossero direttamente rivolte nei confronti delle società controllanti sanzionate nel procedimento amministrativo, bensì nei confronti delle rispettive società controllate nazionali.

Di norma, si tratta di società interamente controllate dalle rispettive società controllanti che hanno commesso l'infrazione e che sono utilizzate da queste ultime per commercializzare i prodotti oggetto dell'infrazione, motivo per cui si può ritenere che, in qualche modo, anche tali controllate abbiano beneficiato dell'infrazione.

Le società controllate in genere si difendono negando la propria legittimazione passiva, questione rispetto alla quale i vari giudici nazionali di primo grado stanno fornendo risposte contraddittorie:

a) Taluni giudici ritengono che il difetto di legittimazione passiva delle società controllate non sia fondato, giacché ritengono che, in tal caso, trovi applicazione la dottrina dell'unità economica o d'impresa che è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in casi analoghi, anche se per estendere la responsabilità dalla controllata alla controllante.

b) Altri, invece, ritengono che tale dottrina, che trova corrispondenza, nel diritto spagnolo, nell'articolo 71, paragrafo 2, lettera b), della Ley de Defensa de la Competencia nacional (legge sulla tutela della concorrenza interna), debba essere intesa nel suo significato più rigoroso e non possa applicarsi al contrario (estendendo la responsabilità della società controllante alle controllate) in quanto non è soddisfatta la condizione che giustifica tale dottrina, ossia l'esistenza di un controllo o della possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni della controllata.

Ciascuna di tali posizioni si fonda su motivi validi che dovrebbero in ogni caso essere sottoposti in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Invero, dinanzi alla Corte è pendente il procedimento d'impugnazione avviato il 28 febbraio 2019 dalla Biogaran avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018 nella causa T-677/14, Biogaran/Commissione, nella quale viene dedotta la violazione del principio di proporzionalità e il mancato soddisfacimento degli obiettivi di cui all'articolo 101 TFUE, giacché la responsabilità accertata della società controllante per aver concluso un'intesa è stata estesa alla società controllata.

Inoltre, la stessa Corte ha considerato che tale questione non riguarda esclusivamente il diritto nazionale di ciascuno Stato, ma riguarda tutto il diritto dell'Unione.

D'altra parte, la rilevanza di tale questione non si limita alla specifica fattispecie in esame, ma l'opinione della Corte sarà significativa per l'esito di numerosi altri procedimenti. Tale considerazione induce a estendere l'oggetto delle questioni non soltanto ad aspetti materiali, ma altresì a questioni di ordine procedurale che

siano tali da incidere sulle possibilità di convenire la società controllante che ha commesso l'infrazione attraverso le controllate.

### **Questioni pregiudiziali**

A) Se la dottrina dell'unità economica che deriva dalla giurisprudenza della stessa Corte di giustizia dell'Unione europea giustifichi l'estensione della responsabilità della società controllante alla società controllata oppure se tale dottrina si applichi solo ai fini di estendere la responsabilità delle società controllate alla società controllante.

B) Se la nozione di unità economica debba essere estesa nell'ambito dei rapporti infragruppo facendo esclusivamente riferimento a fattori relativi al controllo o se possa fondarsi anche su altri criteri, tra cui il fatto che la società controllata abbia potuto trarre beneficio dalle infrazioni.

C) Nel caso in cui sia riconosciuta la possibilità di estendere la responsabilità della società controllante alla società controllata, quali siano i relativi requisiti.

D) Se la risposta alle precedenti questioni fosse favorevole a riconoscere l'estensione alle società controllate della responsabilità delle società controllanti per le condotte poste in essere da queste ultime, se sia compatibile con tale orientamento della Corte di giustizia una norma nazionale, come l'articolo [71, paragrafo 2,] della legge sulla tutela della concorrenza[,] che contempla unicamente la possibilità di estendere la responsabilità della società controllata alla società controllante, purché sussista una situazione di controllo della società controllante sulla società controllata.

### **Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere**

Articolo 267 TFUE

Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018, Biogaran/Commissione, T-677/14, in particolare punti 218 e 223.

Sentenza della Corte del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e altri, C-724/17, EU:C:2019:204.

Sentenza della Corte del 27 aprile 2017, Akzo Nobel e altri/Commissione, C-516/15 P, EU:C:2017:314.

Sentenza della Corte del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Racc. pag. 111987, punto 40.

Sentenza della Corte del 10 settembre 2009, C-97/[08], Commissione/Francia.

## **Disposizioni di diritto nazionale fatte valere**

Articolo 71, paragrafo 2, lettera b), della legge sulla tutela della concorrenza.

Articolo 214, paragrafo 1, LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil, codice di procedura civile spagnolo).

## **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 La Sumal, S.L. ha avviato un procedimento ordinario nei confronti della Mercedes Benz Trucks España, S.L. (in prosieguo: la «MB Trucks») chiedendo il pagamento della somma di EUR 22 204,35 per i danni derivanti dalla violazione delle norme a tutela della concorrenza di cui la ritiene responsabile. La condotta imputata consiste nella violazione dell'articolo 101 TFUE mediante la fissazione di prezzi nello Spazio economico europeo dal 1977 al 2011 da parte dei principali produttori di autocarri (il cosiddetto cartello degli autocarri), tra cui la Daimler, società controllante della convenuta.
- 2 La convenuta, dal canto suo, si è opposta alla domanda facendo valere, inter alia, il difetto di legittimazione passiva, in quanto riteneva che l'unica responsabile dell'illecito addotto fosse la società controllante Daimler AG, la cui personalità giuridica è diversa da quella della convenuta.
- 3 La decisione impugnata ha respinto la domanda, negando la legittimazione passiva della convenuta e affermando che è responsabile solo la società controllante, unico soggetto interessato dal previo procedimento amministrativo sanzionatorio avente ad oggetto l'intesa ed avviato dall'autorità garante della concorrenza dell'Unione europea.
- 4 Nella propria domanda l'attrice ha addotto che la decisione impugnata contiene un errore di diritto che consiste nell'aver riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della società controllata convenuta, ha insistito sulla legittimazione di quest'ultima, ha chiesto che si statuisca sul merito e che sia pronunciata una sentenza conforme a quanto chiesto nella domanda.
- 5 La convenuta si è opposta alla domanda sostenendo che il primo motivo, relativo alla legittimazione, è irricevibile.
- 6 Si è deciso di sospendere il procedimento e di concedere un termine di cinque giorni alle parti per pronunciarsi sull'opportunità e sulla convenienza di sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle questioni che pone la legittimazione passiva di una società controllata da una delle società coinvolte in un cartello, ritenuta coinvolta nel medesimo, quando tale controllata non è stata parte del previo procedimento amministrativo svoltosi dinanzi alla Commissione.

- 7 La convenuta, MB Trucks, si è opposta alla proposizione della questione pregiudiziale affermando che le questioni sollevate non erano state oggetto del procedimento, che non è necessario sollevare la questione relativa all'eventuale estensione della responsabilità alla controllata per il motivo che essa è evidente (in senso negativo) e che le questioni che si intendono sollevare non sono state trattate nell'ambito del relativo procedimento nazionale.
- 8 L'attrice, invece, si è dichiarata favorevole alla proposizione della questione pregiudiziale.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 9 L'attrice, dopo aver affermato di aver acquistato, tra il 1997 e il 1999, mediante un contratto di leasing, due camion del gruppo Daimler (Mercedes Benz) dalla società convenuta mediante la concessionaria Ster[n] Motor, S.L., ha sostenuto nella domanda che la decisione della Commissione del 19 luglio 2016 ha accertato la sussistenza di una violazione dell'articolo 101 TFUE mediante la fissazione illecita di prezzi nello Spazio economico europeo, messa in atto, tra il 1977 e il 2011, dai principali produttori di autocarri, tra cui la Daimler AG, società controllante della convenuta. Da ciò essa trae la conclusione che detta infrazione le ha comportato un costo aggiuntivo pari al 20% del prezzo di acquisto.
- 10 La convenuta, dal canto suo, ha sostenuto che l'attrice non aveva avuto alcun rapporto contrattuale con la MB Trucks (o la Daimler), in quanto gli autocarri oggetto della controversia erano stati acquistati da una concessionaria, indipendente dalla MB Trucks (e dalla Daimler) e il loro prezzo finale non era stato determinato dalla MB Trucks né tantomeno dalla Daimler, ma era il risultato delle negoziazioni individuali che avrebbero avuto luogo con la concessionaria che ha venduto gli autocarri, la Stern Motor S.L..
- 11 Essa ha altresì addotto il difetto di legittimazione passiva, in quanto la MB Trucks non era la destinataria della decisione della Commissione, né era menzionata nella stessa. A suo avviso, l'unica società del gruppo Daimler responsabile della condotta sanzionata, consistente nello scambio di determinate informazioni tra le sedi principali dei produttori (e, a partire dal 2002, tra alcune società controllate tedesche) era la Daimler AG. In particolare, il considerando 11 della suddetta decisione afferma che «la società del gruppo Daimler responsabile dell'infrazione è la Daimler AG (“Daimler”), avente sede legale a Stoccarda, Germania». Da ciò la MB Trucks conclude di non essere responsabile della condotta sanzionata e di non essere passivamente legittimata nell'ambito dell'azione avviata dall'attrice, con la quale quest'ultima ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente generato da detta condotta.
- 12 Infine, essa ha affermato che l'azione intesa a far valere la responsabilità extracontrattuale avviata con la domanda si era prescritta, e che la Commissione aveva contestato ai destinatari della decisione di aver partecipato a uno scambio illecito di informazioni. Pertanto, ha sostenuto che l'attrice avrebbe dovuto

dimostrare la sussistenza e la portata del danno asserito, oltre al nesso causale tra l'infrazione e detto danno, il tutto in conformità con i requisiti previsti dalla normativa che disciplina il risarcimento del danno. Ha concluso affermando che lo scambio di informazioni non ha avuto alcun impatto sui prezzi netti pagati dai clienti per gli autocarri venduti dalle concessionarie della MB España.

### **Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale**

- 13 Il giudice del rinvio muove dal fatto che, in caso di estensione della responsabilità della società controllante alle società controllate, in modo tale che il principio di unità d'impresa possa essere interpretato sia dall'alto verso il basso (dalla società controllante alle società controllate) sia al contrario, sarebbe possibile proporre un'azione follow on nei confronti di una controllata che non è stata considerata parte interessata nel previo procedimento amministrativo sanzionatorio, purché si possa ritenere che la controllata e la controllante siano un'unica impresa nell'ambito della tutela nei confronti delle pratiche restrittive della concorrenza. Il suddetto giudice ritiene che tale possibilità derivi chiaramente dalla giurisprudenza stabilita dalla sentenza della Corte di giustizia del 14 marzo 2019, nella causa C-724/17 (EU:C:2019:204), una fattispecie che è, cionondimeno, molto diversa da quella del gruppo di società, ma la cui diversità non costituisce, secondo il giudice, un ostacolo all'applicazione della stessa giurisprudenza nella fattispecie in questione.
- 14 La Corte di giustizia ha ribadito in varie decisioni che gli autori dei Trattati hanno scelto di utilizzare la nozione di «società» per designare l'autore di una violazione dell'articolo 101 TFUE (sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2017, Akzo Nobel, C-516/15 P, e del 14 marzo 2019, già citata). Da ciò, l'Audiencia (Corte provinciale) desume che la Corte intendeva affermare che all'interno di tale nozione rientra qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua natura giuridica e dalle sue modalità di finanziamento. Si è altresì affermato che, secondo tale nozione, la responsabilità grava più sugli attivi economici (l'impresa, intesa in senso economico) che su una determinata personalità giuridica.
- 15 Nello stesso senso, la Corte ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell'ambito di tale contesto, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un'unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Racc. pag. 111987, punto 40).
- 16 Tuttavia, la Corte di giustizia ha applicato tale giurisprudenza nel caso di gruppi di società sempre allo scopo di estendere alla società controllante la responsabilità per i fatti imputati alla società controllata, come è accaduto nelle due sentenze relative al gruppo Akzo (sentenze della Corte del 27 aprile 2017 e del 10

settembre 2009 - causa C-97/[08] -). Tale applicazione si fonda sul potere di controllo della società controllante che esercita un'influenza determinante sul comportamento della controllata, potere di controllo la cui sussistenza è poco plausibile anche al contrario, vale a dire da parte della società controllata sulla controllante. Pertanto, se questo fosse l'unico fondamento idoneo a giustificare l'applicazione della dottrina dell'unità economica, il giudice del rinvio dubita che sia ragionevole estendere la responsabilità nel caso di specie, nel quale non sussiste alcuna prova del fatto che la controllata spagnola disponga di un potere di controllo sulla controllante tedesca.

- 17 La sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018 (causa T-677/14, caso Biogaran) giustifica tale estensione di responsabilità in entrambe le direzioni quando, al punto 218, afferma quanto segue:

«(...) se è possibile imputare ad una società madre la responsabilità di un'infrazione commessa dalla sua controllata e, di conseguenza, rendere le due società responsabili in solido dell'infrazione commessa dall'impresa che esse costituiscono, senza violare il principio di responsabilità personale, ciò vale a maggior ragione quando l'infrazione commessa dall'unità economica costituita da una società controllante e dalla sua controllata derivi dal concorso dei comportamenti delle due società».

In particolare quando al punto 223, per giustificare tale estensione, afferma quanto segue:

«(...) si deve ricordare che l'influenza determinante che una società madre esercita sulla propria controllata al 100% consente di presumere che gli atti della controllata siano compiuti in nome e per conto della società madre e, pertanto, dell'impresa che esse costituiscono».

- 18 Tuttavia, la situazione di fatto considerata in tale decisione a sostegno di dette affermazioni non coincide esattamente con la fattispecie controversa.
- 19 Il giudice si chiede se si possa ritenere che sussista una presunta «partecipazione all'infrazione», al fine di estendere la responsabilità civile della società controllante alla controllata, per il fatto che le società controllate sono state utilizzate dalla controllante come un semplice strumento per commercializzare i prodotti oggetto dell'infrazione e, pertanto, traendo un beneficio economico dagli atti illeciti, oppure se occorra una partecipazione più diretta agli atti costitutivi dell'infrazione.
- 20 D'altra parte, esso non ritiene che la nozione di controllo, cui la Corte ha fatto riferimento nel caso di gruppi di società, costituisca l'unico possibile fondamento che giustifica l'applicazione della dottrina dell'unità economica, come evidenzia la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia in un altro gruppo di fattispecie che ben esemplifica la sentenza della Corte del 14 marzo 2019. Si tratta di un caso di successione di imprese nell'ambito di una ristrutturazione aziendale. La Corte ritiene che sia più importante esaminare l'unità aziendale da una prospettiva

strettamente economica piuttosto che giuridica, al fine di estendere la responsabilità civile. La Corte stessa cita, in tal senso, le sentenze dell'11 dicembre 2007, ETI e a., C-280/06, EU:C:2007:775, punto 42; del 5 dicembre 2013, SNIA/Commissione, C-448/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:801, punto 22, e del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 40.

- 21 Pertanto, tale secondo gruppo di fattispecie mostra che il fondamento della dottrina dell'unità economica non è unico né si rinviene esclusivamente nella nozione del controllo, ma sembra essere più ampio e basato sulla nozione della responsabilità, non da un punto di vista strettamente giuridico, bensì economico, in base al quale sussisterebbe responsabilità nel caso in cui si traggano benefici dall'infrazione. Tale nozione potrebbe essere dedotta dalle conclusioni dell'avvocato generale nella causa definita con la sentenza della Corte del 14 marzo 2019, laddove si afferma che l'obiettivo di tale estensione mira a dissuadere le imprese dall'adottare comportamenti anticoncorrenziali, sicché la responsabilità deve essere collegata al patrimonio, piuttosto che a una particolare personalità giuridica.
- 22 Tuttavia, la personalità giuridica svolge un'importante funzione di sicurezza e buon ordine giuridico e le situazioni in cui se ne prescinde sono eccezionali, come evidenziato dall'applicazione giurisprudenziale della tecnica del superamento della personalità giuridica («piercing of the corporate veil») (dottrina che, seppur molto diversa da quella di cui trattasi nella presente fattispecie, è in un certo modo paragonabile alla stessa). Nel caso in esame ci si domanda se la suddetta eccezionalità sia sufficientemente giustificata dalle specificità proprie della materia, o se sia necessario un elemento aggiuntivo, come l'impossibilità o la straordinaria difficoltà di rendere effettiva la responsabilità nei confronti di coloro che sono stati considerati responsabili dell'infrazione nel previo procedimento sanzionatorio. Con riguardo ai due gruppi di casi in cui la Corte ha applicato la dottrina dell'unità economica, l'Audiencia (Corte provinciale) ritiene che sia implicitamente presente tale nozione (le ipotesi di successione aziendale) in uno di essi, ma non nel caso di gruppi di società, nel quale l'estensione della responsabilità alla società controllante non è stata sottoposta alla condizione che fosse impossibile rendere effettiva la responsabilità attraverso il patrimonio delle società controllate.
- 23 Nel caso in cui fosse esigibile una siffatta giustificazione aggiuntiva, ci si chiede altresì se costituisca una giustificazione sufficiente la difficoltà di citare le società controllanti in paesi diversi da quelli in cui sono pendenti le controversie, circostanza che comporta un notevole ritardo, oltre che costi considerevoli. In ogni caso, è pacifico che le imprese di norma non accettano di essere convenute nel paese in cui è sorta la controversia mediante le rispettive società controllate o mediante i servizi giuridici che le rappresentano in altri procedimenti analoghi.
- 24 Nei procedimenti il cui importo non è molto elevato, tali difficoltà possono ostacolare in modo significativo la partecipazione al procedimento dei soggetti

danneggiati, poiché questi possono essere costretti a effettuare spese aggiuntive e a subire un ritardo considerevole nella risoluzione della controversia. A ciò si aggiunge l'ulteriore difficoltà derivante dall'esecuzione [della decisione], qualora si renda infine necessario ricorrere alla giurisdizione di un altro Stato per renderla efficace.

DOCUMENTO DI LAVORO